



A. R. D. E .L.

**PATTO DI STABILITA' INTERNO
LE DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2008
E PER IL TRIENNIO 2009 - 2011**

di Francesco Bruno

Le norme, gli adempimenti e le scadenze connessi al patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 sono quelli dettati dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le integrazioni, modifiche e sostituzioni di cui alla legge finanziaria 2009, 22 dicembre 2008, n. 203, cui fanno riferimento i richiami, nel contesto della trattazione, riportati con il solo articolo e comma.

La disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 registra un radicale cambiamento delle regole, confermando che, da quando è stata introdotta, non v'è stata e non v'è, in contraddizione alla definizione stessa del patto, disciplina più instabile.

L'ennesimo cambiamento del sistema lascia immutato il solo meccanismo della competenza mista e, con questo, i forti dubbi che, in contrapposizione alla completa liberalizzazione dei pagamenti di parte corrente, scaturiranno, invece, forti tensioni di cassa, difficilmente superabili, per la parte in conto capitale. Quest'ultima è, peraltro, aggravata dagli effetti della neutralizzazione degli eventi straordinari che derivano dalla cessione di azioni e quote societarie e dalla alienazione di immobili.

In relazione agli effetti paradossali che le risorse da alienazioni patrimoniali hanno sui saldi utili al patto, le modifiche apportate alla "regola" dalla legge finanziaria non hanno eliminato le conseguenze distorsive. E, infatti, l'effetto è neutro qualora le entrate riscosse sono destinate alla riduzione del debito; è neutro, altresì, anche se le risorse acquisite sono destinate al finanziamento di debiti fuori bilancio sia di parte in conto capitale, se la spesa viene erogata, che di parte corrente, se la spesa viene impegnata, con la possibilità che l'effetto sia, addirittura, positivo se i debiti fuori bilancio non sono totalmente o parzialmente, rispettivamente, erogati e impegnati; di contro, l'effetto è totalmente negativo in caso di finalizzazione delle risorse a spese di investimento.

Non merita particolare plauso neppure l'eliminazione delle sanzioni (e non di tutte) nel caso di sfornamento dell'obiettivo 2008 e 2009 a causa di eccedenza di pagamenti di spese di investimento. Il beneficio per il 2008 arriva troppo tardi, a chiusura d'esercizio e delle tesorerie, per potersene avvalere concretamente; il beneficio per il 2009 presenta una procedura complessa che passa attraverso istanze, autorizzazioni e verifiche e tre provvedimenti governativi, tale da farla ritenere "mirata" per i pochi e pericolosa per i tanti a causa della mancanza di copertura finanziaria. E, peraltro, resta in ogni caso l'inadempienza formale al patto.

Si segnala, per gli effetti devastanti che può avere, la retroattività del sistema sanzionatorio disposta ad esercizio ampiamente avanzato, con un cambiamento delle regole in corso di gestione altre volte registratosi e sempre contestabile.

Per il resto, la modifica della base di calcolo avvicina concretamente nel tempo il rapporto sui saldi, ma rischia di rivoluzionare gli

effetti e gli obiettivi fra 2008 (base 2003-2005) e 2009 (base 2007); il metodo per il calcolo degli obiettivi coniuga la rigidità e le penalizzazioni per gli enti aventi saldo negativo o inadempienti, costretti a migliorare fortemente i saldi medesimi, con l'indulgenza per gli enti aventi saldo positivo, autorizzati a peggiorarlo, differenziando tra comuni e province; il sistema sanzionatorio compone misure vecchie e nuove, ma certamente presenta aggravamenti notevoli, ed è affiancato da un meccanismo di premialità che, seppure gradito, appare al momento tanto inedito quanto vago.

GLI OBIETTIVI

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, nella misura di 1.650, 2.900 e 5.140 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. **(art.77, c.1, lett. b).**

1.1. L'obiettivo della riduzione dei saldi si applica indistintamente, per ciascun ente, sul complesso delle entrate e delle spese finali.

1.2. Le disposizioni del patto di stabilità interno costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt.117 e 119, secondo comma, della Costituzione **(art. 77bis, c. 1).**

2. Le prescrizioni sui risultati da raggiungere costituiscono requisiti di regolarità contabile e legittimità dei documenti di bilancio. **(art. 77bis, c. 12).**

2.1. Il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

2.2. Il bilancio di previsione deve, quindi, essere deliberato coerentemente ai risultati che si devono conseguire in ordine al patto di stabilità interno.

2.3. Perché sia rispettata la condizione è necessario che le previsioni di entrata e di spesa del bilancio preventivo rispecchino l'obiettivo del patto di stabilità interno, tenuto conto che non vanno considerate le previsioni escluse dall'obiettivo del patto o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto e, cioè, in accertamenti e riscossioni e in impegni e pagamenti, ossia le previsioni relative a:

- riscossioni e concessioni di crediti;
- accensione e rimborsi di mutui e prestiti;
- entrate e spese per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari;
- servizi conto terzi;
- fondo di ammortamento, fondo svalutazione crediti e "fondo patto di stabilità interno". **(lett. c.1, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12).**

2.4. Al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

LE AZIONI UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

1. Pur non essendo stata esplicitamente riproposta la norma, va ricordato che, nel miglioramento del risultato annuo, deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. **(art. 28, c. 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448).**

1.1. La corrispondenza tra funzioni e risorse deve essere verificata attraverso le procedure del controllo di gestione.

2. Pur non essendo state esplicitamente riproposte, vanno ricordate le azioni utili al miglioramento degli obiettivi:

- a) accertamenti tributari per aumentare la base imponibile;
- b) maggiore finanziamento dei servizi pubblici con prezzi e tariffe;
- c) riduzione della spesa per il personale;
- d) limitazione del ricorso a contratti a termine al di fuori della dotazione organica;
- e) efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi di gestione;
- f) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente;
- g) dismissioni di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale;
- h) limitazione delle consulenze esterne;
- i) soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili;
- l) sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, di accordi e di convenzioni, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
- m) riduzione del ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici;
- n) sviluppo di iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato;
- o) rimozione degli ostacoli per l'accesso di nuovi soggetti privati nel mercato dei servizi pubblici;
- p) promozione dello sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
- q) reinvestimento delle somme accantonate per ammortamento. **(art. 28, c. 2 e 2 bis, legge 23 dicembre 1998, n. 448).**

I SOGGETTI

Enti soggetti al patto

1. Sono soggetti al patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011:

- le province;
- i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (**art.77 bis, c.1**).

1.1. Non sono, quindi, soggetti al patto di stabilità e restano, pertanto, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione:

- i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- le unioni di comuni;
- le comunità isolate;
- le comunità montane;
- i consorzi di enti locali.

2. Sono obbligati al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno anche gli enti che, negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, sono stati commissariati per una delle cause di scioglimento dell'organo consiliare previste dall' art.141 del TUEL. (**art.77 bis, c.4**).

3. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2009, quella al 31 dicembre 2007. (**lett. A.1., circolare ministero economia e finanze, 28 febbraio 2008, n.8**).

4. Alle finalità del patto di stabilità interno provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali dei rispettivi territori. (**art.77 ter, c.6**).

4.1. Qualora non vi provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applica la disciplina nazionale.

4.2. Se le regole del patto sono definite dalle Autonomie speciali, a queste devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.

Enti di nuova istituzione

1. Per gli enti di nuova istituzione negli anni 2007 e 2008, le regole del patto si applicano con decorrenza, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011, sulla base di calcolo, rispettivamente, del rendiconto 2008 e 2009. (**art.77 bis, c.17**).

Enti commissariati

1. Gli enti commissariati per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. (**art.77 bis, c.18**).

2. Gli enti commissariati non soggetti al patto, devono comunicare al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, lo stato di commissariamento per poter usufruire dell'esenzione. (**art.77 bis, c.14**).

2.2. La mancata comunicazione determina per gli enti inadempienti l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

2.3. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con D.M.

L'OBIETTIVO DEL SALDO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA 2008

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'obiettivo è quello del miglioramento del saldo finanziario in termini di competenza mista rispetto a quello medio 2003-2005. (**art.1, c.681, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 379, lett. e, legge 24 dicembre 2007, n. 244**).

1.1. La competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla concessione di crediti. (**art.1, c.679 bis**).

1.2. Il saldo finanziario programmatico di competenza mista da conseguire per l'anno 2008 è pari a quello medio del triennio 2003-2005 (**I**), migliorato nella misura di cui al successivo punto .

Concorso alla manovra

1. Il concorso alla manovra di miglioramento, obbligatorio solo per gli enti con saldo finanziario di cassa medio negativo per il triennio 2003-2005, è la risultante del seguente calcolo sui saldi di cassa e sui pagamenti di spesa corrente, desunti dai conti del bilancio 2003-2005, come per il 2007. (**art.1, c.678, 679, 679 bis e 680, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato e integrato dall'art. 1, c. 379, lett. e, legge 24 dicembre 2007, n. 244**) :

1) primo componente del concorso alla manovra di miglioramento (L)

A + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e

2005, sul titolo I (media triennale);

B + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e

2005, sul titolo II (media triennale);

C + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e

2005, sul titolo III (media triennale);

D + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e

2005, sulle categorie da 1 a 5 del titolo IV dell'entrata (media triennale);

E = Riscossioni entrate finali (media triennale);

F + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e

2005, sul titolo I (media triennale);

G + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e

2005, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II (media triennale);

H = Pagamenti spese finali (media triennale);

I (E-H) = Saldo finanziario di cassa medio 2003-2005.

Ai fini della determinazione del saldo finanziario di cassa medio 2003-2005 (**I**), utile per definire il concorso al miglioramento (**L**), si evidenzia che:

a) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;

b) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10.

Soltanto nel caso di saldo finanziario di cassa medio 2003-2005 (**I**) negativo, viene determinato il primo componente del concorso alla manovra di miglioramento:

per i comuni

L = I x 0,205;

per le province

L1 = I x 0,210;

2) secondo componente del concorso alla manovra di miglioramento (M), è calcolato sui pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, (**F**) del titolo I dalla spesa (media triennale)

per i comuni

M = F x 0,017;

per le province

M1 = F x 0,022;

3) concorso complessivo alla manovra di miglioramento (N)

per i comuni

N = L + M;

per le province

N1 = L1 + M1;

4) limite massimo del concorso alla manovra di miglioramento per i comuni (O)

Qualora l'obiettivo di miglioramento complessivo (**N**) dovesse risultare superiore, per i comuni, ad un ammontare pari all'8% sulle spese finali (**O = 8% di H**), l'obiettivo di miglioramento è limitato a tale ammontare.

5) concorso alla manovra di miglioramento da utilizzare, soltanto nel caso che la media triennale del saldo di cassa 2003-2005 sia negativa.

per i comuni

N se inferiore all'8% di **H (O)**;

oppure

O (8% di H), se **N** risulta superiore;

per le province

N1, a prescindere che sia superiore o inferiore all'8% di **H**.

1.1. Per province e comuni con saldo di cassa positivo nel triennio 2003-2005 (**I**), il concorso alla manovra 2008 è pari a zero. (**art.1, c.679 bis**).

Obiettivo programmatico di competenza mista

I. Il concorso alla manovra di miglioramento, come sopra determinato, deve essere applicato al saldo finanziario medio di competenza mista 2003-2005, al fine di ottenere il saldo da conseguire per l'esercizio 2008, quale obiettivo programmatico dettato dal patto di stabilità interno (**art.1, c.681, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 379, lett. e, legge 24 dicembre 2007, n. 244**):

Q + Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

R + Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo II (media triennale);

S + Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo III (media triennale);

V - Impegni di competenza, assunti negli anni 2003-2004 e 2005, sul titolo I

(media triennale)

Z1 = Saldo finanziario medio di competenza di parte corrente

D + Riscossioni negli anni 2003, 2004 e 2005, sulle categorie da 1 a 5 del Titolo IV (media triennale);

D1 - Riscossioni negli anni 2003, 2004 e 2005, per alienazioni patrimoniali di cui

alla categoria 1 del titolo IV, per la quota destinata, nel medesimo triennio

all'estinzione anticipata di prestiti (media triennale);

G + Pagamenti negli anni 2003, 2004 e 2005, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II (media triennale);

I1 = Saldo finanziario medio di cassa di parte in c/capitale;

IZ (Z1+I1) Saldo finanziario medio 2003-2005 di competenza mista.

1.1. Ai fini della determinazione del saldo finanziario di competenza mista 2008, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che:

- a) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;
- b) le entrate del titolo IV non contabilizzano altresì, le riscossioni per alienazioni patrimoniali, di cui alla categoria 1, per la quota destinata all'estinzione anticipata di prestiti;
- c) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10.

Correttivo all'obiettivo programmatico

1. Per i soli enti con saldo medio di cassa 2003-2005 positivo che presentano valori medi 2003-2005 per riscossioni da alienazioni di patrimonio non destinati, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti, superiori al 15% della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, il saldo dell'obiettivo programmatico è ridotto di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15% e quello dell'obiettivo di miglioramento. (**art.1, c.681 bis, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall'art. 1, c. 379, lett. e, legge 24 dicembre 2007, n. 244**).

1.1. In caso di differenza non positiva, l'obiettivo programmatico resta quello del saldo medio finanziario medio 2003-2005 di competenza mista (**I**).

1.2. Il correttivo risulta, quindi, così determinato:

D2 + Alienazioni patrimoniali (beni mobili e immobili)

D1 - Alienazioni destinate ad estinzione anticipata di mutui

D3 = Differenza

E1 - 15% delle entrate finali (**E**)

K = (se positivo) Correttivo all'obiettivo programmatico

1.3. La misura della riduzione del saldo obiettivo programmatico è pari alla differenza fra il correttivo (**K**) e il secondo componente del concorso alla manovra di miglioramento (**M**) entro il limite massimo (**O**) per i comuni, semprechè tale differenza risulti positiva:

K + eccedenza, rispetto al 15% delle riscossioni per entrate finali medie 2003-2005,

delle riscossioni in conto capitale registrate nel triennio 2003-2005 per

dismissioni immobiliari e mobiliari non destinate, nel medesimo triennio,

all'estinzione anticipata di prestiti;

M - importo risultante dall'applicazione del coefficiente (0,017 per i comuni; 0,022

per le province) sui pagamenti in conto competenza e in conto residui 2003-

2005 (media triennale) del Titolo I della spesa, nel limite massimo, per i

comuni, dell'8% dei pagamenti sulla media delle spese finali (**O**);

Y = (se positivo) riduzione del saldo finanziario obiettivo

2. L'obiettivo programmatico corretto risulta essere:

IZ + Saldo finanziario medio 2003-2005 di competenza mista;

Y - riduzione del saldo;

IZ1 = Saldo finanziario di competenza mista 2008, corretto, da perseguire quale obiettivo programmatico

Facoltà di opzione

1. Per il solo anno 2008, gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza misto (**IZ**) positivo e maggiore del saldo medio di cassa (**I**), possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza misto o, in alternativa, in termini di

cassa e di competenza, ossia come per l'anno 2007. (**art.1, c.680, legge 27 dicembre 2006, n. 296**).

Disciplina di talune entrate e spese

1. Per il solo anno 2008, sono esclusi dal computo delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno i maggiori oneri contrattuali di personale. (**art.3, c.137, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

1.1. La contabilizzazione dei maggiori oneri è così operata:

+ spesa 2007 per retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio, esclusi gli

emolumenti per arretrati relativi ad anni precedenti, le spese relative ai buoni

pasto, gli assegni per il nucleo familiare, l'equo indennizzo, il trattamento di

missione, ecc...) al personale a tempo determinato e indeterminato destinatario

del CCNL 2006-2007;

+ oneri riflessi a carico dell'ente per contributi obbligatori sulla spesa per

retribuzioni lorde;

+ IRAP sulla spesa per retribuzioni lorde;

= monte salari 2007;

2,46% sul monte salari 2007, a titolo di arretrati per l'anno 2007 derivanti dalla

retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di regime;

0,39% sul monte salari 2007, quale maggior incremento di regime decorrente

dall'anno 2008;

= maggiori oneri contrattuali di competenza 2008 esclusi dal computo delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

2. Per i comuni, sono esclusi dal computo ai fini del patto di stabilità interno gli accertamenti di entrate correnti e le riscossioni di entrate in conto capitale da trasferimenti del ministero della giustizia, per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, nonché gli impegni assunti per spese correnti ed i pagamenti di spese in conto capitale, anch'esse finalizzate all'attivazione di nuove sedi di uffici finanziari, autorizzate dal ministero della giustizia. (**art.1, c.683, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato dall'art. 1, c. 379, lett. f, legge 24 dicembre 2007, n. 244; lett. A.4. circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12**).

3. I trasferimenti statali provenienti dai ministeri sono convenzionalmente considerati, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, in misura pari agli importi comunicati dalle amministrazioni statali, sia per la competenza che per la cassa. (**art.1, c.682, legge 27 dicembre 2006, n. 296; lett. c.2 circolare ministero economia e finanze, 28 febbraio 2008, n.8**).

3.1. Nel caso in cui l'importo delle riscossioni in conto competenza e in conto residui superi l'importo comunicato come spettante per l'esercizio, deve essere conteggiato l'importo maggiore.

3.2. In mancanza di comunicazioni, devono essere considerati gli effettivi accertamenti e le effettive riscossioni in conto competenza e in conto residui.

3.3. Per l'anno 2008, i medesimi criteri per la contabilizzazione dei trasferimenti statali possono essere applicati anche ai trasferimenti regionali, qualora con atto formale della Regione tale facoltà venga adottata.

4. È considerato convenzionalmente accertato e riscosso nell'esercizio il trasferimento erariale convenzionale pari alla differenza tra la maggiore riduzione dei trasferimenti statali 2008 sul fondo ordinario (quantificata in 784 milioni di euro), per il maggior gettito stimato Ici derivante

dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9 che hanno autonomia reddituale e funzionale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e l'effettivo maggior gettito certificato con le modalità definite con D.M. 17 marzo 2008. **(art.2, c.5, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

L'OBIETTIVO DEL SALDO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA 2009-2011

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'obiettivo è quello del miglioramento del saldo tendenziale di comparto in termini di competenza mista rispetto a quello dell'anno 2007. (*art.77 bis, c.2 e 3*).

1.1. La competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.. (*art.77 bis, c.5*).

2. Il concorso alla manovra di miglioramento deve essere applicato al saldo finanziario di competenza mista 2007, al fine di ottenere il saldo da conseguire per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, quali obiettivi programmatici dettati dal patto di stabilità interno (*art.77 bis, c.3*):

A + Accertamenti in conto competenza, nell' anno 2007, sul titolo I;

B + Accertamenti in conto competenza, nell'anno 2007, sul titolo II;

B1 - Accertamenti in conto competenza per risorse da trasferimenti statali correnti per

l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di
dichiarazione dello stato si emergenza;

C + Accertamenti in conto competenza, nell'anno 2007, sul titolo III;

D - Impegni di competenza, assunti nell'anno 2007, sul titolo I;

D1 + Impegni di competenza per spese correnti finanziate da trasferimenti statali per

l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di
dichiarazione dello stato si emergenza;

E = Saldo finanziario 2007 di competenza di parte corrente

F + Riscossioni, nell'anno 2007, sulle categorie da 1 a 5 del Titolo IV;

F1 - Riscossioni, nell'anno 2007, di trasferimenti statali in conto capitale per l'attuazione di

ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato si emergenza;

F2 - Riscossioni, nell'anno 2007, derivanti dalle cessioni di azioni o quote di società operanti

nel settore dei servizi pubblici e dalla distribuzione dei dividendi determinati da

operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati

regolamentari, se destinate a spese di investimento oppure a riduzione del debito;

F3 - Riscossioni, nell'anno 2007, derivanti da alienazioni di patrimonio immobiliare, se

destinate a spese di investimento oppure a riduzione del debito;

G - Pagamenti, nell'anno 2007, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II;

G1 + Pagamenti, nell'anno 2007, per spese in conto capitale finanziate da trasferimenti statali

per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito

di dichiarazione dello stato si emergenza;

H = Saldo finanziario 2007 di cassa di parte in c/capitale;

I (E+H) Saldo finanziario 2007 di competenza mista.

2.1. Ai fini sia della determinazione del saldo finanziario di competenza mista 2007, che dei saldi utili 2009-2011, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che:

a) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6 (**art. 77bis, c. 5**);

b) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10 (**art. 77bis, c. 5**);

c) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati, se destinate a spese di investimento o alla riduzione del debito. (**art. 77bis, c. 8, nel testo modificato dall'art. 2, c. 41, lett. c, legge 22 dicembre 2008, n. 203**);

d) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare, se destinate a spese di investimento o alla riduzione del debito. (**art. 77bis, c. 8, nel testo modificato dall'art. 2, c. 41, lett. c, legge 22 dicembre 2008, n. 203**);

e) gli accertamenti delle entrate del titolo I e le riscossioni delle entrate del titolo IV non contabilizzano i trasferimenti statali per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. (**art. 77bis, c. 7bis, aggiunto dall'art. 41, lett. b, legge 22 dicembre 2008, n. 203**);

f) gli impegni del titolo I della spesa ed i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano l'impiego dei trasferimenti statali per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. (**art. 77bis, c. 7bis, aggiunto dall'art. 41, lett. b, legge 22 dicembre 2008, n. 203**);

3. Il saldo finanziario programmatico di competenza mista da conseguire nel triennio 2009-2011 è pari a quello dell'anno 2007 (**I**) rettificato nella misura di cui ai successivi punti, con le stesse non contabilizzazioni che hanno determinato il saldo 2007.

Comuni con saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato come segue (**art.77 bis, c.3, lett.a, n.2, e c.6**):

- anno 2009, saldo negativo 2007 ridotto del 48% (1 - 48%);

- anno 2010, saldo negativo 2007 ridotto del 97% (I – 97%);
- anno 2011, saldo negativo 2007 ridotto del 165% (I – 165%).

1.1. Per il solo anno 2009, qualora l'importo corrispondente alla riduzione del 48%, che deve essere applicato al saldo negativo 2007 per contenere il disavanzo programmatico 2009 (48% di I), dovesse risultare superiore al 20% delle spese finali 2007, al netto delle concessioni di crediti (20% di D+G), l'obiettivo del patto di stabilità interno è pari all'importo corrispondente al 20% della spesa finale (I – 20% di D+G). (**art.77 bis, c.9**).

2. Qualora nell'anno 2007 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, l'obiettivo da conseguire è aggravato, come segue (**art.77 bis, c.3, lett. d, n.2, e c.6**):

- anno 2009, saldo negativo 2007 ridotto del 70%;
- anno 2010, saldo negativo 2007 ridotto del 110%;
- anno 2011, saldo negativo 2007 ridotto del 180%;

2.1. Per il solo anno 2009, qualora l'importo corrispondente alla riduzione del 70%, che deve essere applicato al saldo negativo 2007 per contenere il disavanzo programmatico 2009, dovesse risultare superiore al 20% delle spese finali 2007, al netto delle concessioni di crediti, l'obiettivo del patto di stabilità interno è pari all'importo corrispondente al 20% della spesa finale. (**art.77 bis, c.9**).

Comuni con saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato come segue (**art.77 bis, c.3, lett.b, n.2, e c.7**):

- anno 2009, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2010, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2011, saldo positivo 2007 ridotto dello 0%.

2. Qualora nell'anno 2007 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, l'obiettivo da conseguire è pari al medesimo saldo conseguito nell'anno 2007 (**art.77 bis, c.3, lett. c, n.2, e c.7**).

Province con saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato come segue (**art.77 bis, c.3, lett.a, n.1, e c.6**):

- anno 2009, saldo negativo 2007 ridotto del 17%;
- anno 2010, saldo negativo 2007 ridotto del 62%;
- anno 2011, saldo negativo 2007 ridotto del 125%.

2. Qualora nell'anno 2007 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, l'obiettivo da conseguire è aggravato, come segue (**art.77 bis, c.3, lett. d, n.1, e c.6**):

- anno 2009, saldo negativo 2007 ridotto del 22%;
- anno 2010, saldo negativo 2007 ridotto dell' 80%;

- anno 2011, saldo negativo 2007 ridotto del 150%;

Province con saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato come segue (**art.77 bis, c.3, lett.b, n.1, e c.7**):

- anno 2009, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2010, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2011, saldo positivo 2007 ridotto dello 0%.

2. Qualora nell'anno 2007 non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, l'obiettivo da conseguire è pari al medesimo saldo conseguito nell'anno 2007 (**art.77 bis, c.3, lett. c, n.1, e c.7**).

Comuni e province commissariati negli anni 2004-2005, anche per frazioni di anno

1. Il saldo finanziario di competenza mista da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, è pari al corrispondente saldo dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, ridimensionato come segue (**art.77 bis, c.3, lett.b,, e c.4**):

- anno 2009, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2010, saldo positivo 2007 ridotto del 10%;
- anno 2011, saldo positivo 2007 ridotto dello 0%.

IL MONITORAGGIO E LE VERIFICHE

Patto di stabilità 2008

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, via web, trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa. **(art. 1, c. 685, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 379, lett. h, legge 24 dicembre 2007, n. 244).**

1.1. Con decreto del ministero economia e finanze – n.0149201 – dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.GE.P.A. – 11 novembre 2008 sono stati definiti i modelli di rilevazione e le modalità del monitoraggio.

1.2. I modelli di monitoraggio trimestrale, con i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento, da trasmettere riguardano le risultanze al 30 giugno ed al 30 settembre 2008.

1.3. Tutti i dati sono modificabili entro un mese dalla data di approvazione del rendiconto 2008.

2. La certificazione per il patto relativa all'anno 2008 deve essere trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2009. **(art.1, c.686, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art. 1, c. 379, lett. l, legge 24 dicembre 2007, n. 244).**

2.1. Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi disposti, sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno.

Patto di stabilità 2009-2011

1. Per il triennio 2009-2011 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono migliorare il saldo finanziario tendenziale di comparto, in termini di competenza mista, determinando l'obiettivo da raggiungere. **(art.77 bis, c.6 e 7).**

1.1. Il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente è definito con decreto ministeriale. **(art.77 bis, c.14).**

1.2. Il prospetto deve essere trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato.

1.3. La mancata trasmissione degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

2. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, via web, semestralmente, entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista. **(art.77 bis, c.14).**

2.1. Le informazioni trimestrali sono fornite all'ANCI e all'UPI direttamente dal ministero economia e finanze. **(art.77 bis, c.19).**

3. La certificazione annuale sui risultati conseguiti deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di pre-consuntivo. **(art.77 bis, c.15).**

3.1. La certificazione, redatta su modello che dovrà essere approvato con D.M., è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario.

3.2. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

3.3. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale.

4. Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno. **(art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).**

5. L'elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate, finanziate da trasferimenti statali, per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di stabilità interno, deve essere presentato alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo. **(art. 77bis, c. 7ter, aggiunto dall'art. 2, c. 41, lett. b, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

6. L'organo di revisione, per ciascuno degli anni, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M.. **(art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n. 296).**

6.1. Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio. **(lett. B, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8).**

6.2. Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto. **(lett. B. 1, circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n. 5).**

6.3. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2008 e 2009 -2011, nei confronti dell'ente inadempiente si applicano, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le seguenti sanzioni:

a) riduzione dei contributi ordinari dovuti dal ministero dell'Interno in misura pari allo sfioramento del saldo programmatico e, comunque per un importo non superiore al 5% dei contributi medesimi. **(art. 77bis, c. 20, lett. a, nel testo modificato dall'art. 2, c. 41, lett. e, legge 22 dicembre 2008, n. 203);**

b) limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo assunto in uno degli ultimi tre anni **(art.77 bis, c.20, lett. b);**

c) divieto di ricorrere all'indebitamento **(art.77 bis, c.20, lett. c);**

d) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi

di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale. **(art.76, c.4).**

e) riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori. **(art.61, c.10).**

f) blocco incremento del fondo risorse decentrate. **(art. 8, c. 1, CCNL 11 aprile 2008).**

1.1. Gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio non possono derogare, neppure con analitiche motivazioni, dal principio della riduzione della spesa per il personale. **(art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.267, nel testo aggiunto dall'art.3, c.120, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.2. La riduzione dei contributi ordinari statali e il divieto di assunzioni, di cui ai precedenti punti 1a) e 1d), non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. **(art.77 bis, c.22).**

2. Le sanzioni di cui ai precedenti punti da 1 a) a 1 d) non si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2008, relativamente ai pagamenti di spesa per investimenti, regolarmente impegnata, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e sempreché:

- sia stato rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;
- gli impegni per spesa corrente registrati nell'anno 2008, al netto di quelli per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario, non siano

superiori all'ammontare medio del triennio 2005-2007. **(art. 2, c. 48, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

3. Non saranno applicate le sanzioni di cui ai precedenti punti da 1 a) a 1 d) in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2009-2011, relativamente ai pagamenti di spesa per investimenti, per nuovi interventi infrastrutturali, a condizione che:

- sia stato rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;
- gli impegni per spesa corrente registrati nell'anno 2008, al netto di quelli per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario, non siano superiori all'ammontare medio del triennio 2005-2007. **(art. 2, c. 48, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

3.1. I nuovi interventi infrastrutturali la cui spesa potrà sfiorare l'obiettivo programmatico dovranno essere appositamente autorizzati con D.M. del ministero economia e finanze, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.

3.2. Con D.P.R. da emanare entro il 31 gennaio 2009, saranno stabiliti termini e modalità per l'invio delle istanze da parte di province e comuni e disposizioni sui criteri di selezione.

3.3. Con D.M. del ministero economia e finanze, saranno stabilite modalità di verifica dei risultati utili al patto di

stabilità interno degli enti locali interessati, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Qualora dai conti di tesoreria statale si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'U.E., il ministro dell'economia e finanze può adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. **(art.77 bis, c.16).**

Le premialità

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1.650, 2.900 e 5.140 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. **(art.77, c.1, lett. b).**

2. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore degli enti locali, le province e i comuni che avranno le caratteristiche per essere definiti "virtuosi" possono, nell'anno successivo, escludere dal computo del saldo di competenza mista un ammontare premiale, riducendo il proprio saldo obiettivo positivo o aumentando il proprio saldo obiettivo negativo. **(art.77 bis, c.23).**

2.1. L'importo premiale è complessivamente, per tutti gli enti locali "virtuosi", pari al 70% della differenza registrata nell'anno precedente tra il saldo conseguito dagli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico loro assegnato, ossia pari al 70% dello sfioramento fatto registrare nell'anno precedente dagli enti inadempienti al patto.

2.2. La virtuosità di ciascun ente sarà determinata in base a due indicatori economico-strutturali ed al loro valore medio per classe demografica. **(art.77 bis, c.23 e 24):**

- a) grado di rigidità strutturale dei bilanci;
- b) grado di autonomia finanziaria.

2.3. Per le sole province, fino all'attuazione del federalismo fiscale, riapplicherà il solo indicatore sul grado di rigidità dei bilanci di cui al precedente punto 2.2. a. **(art.77 bis, c.25).**

2.4. Dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori, oltre che delle fasce demografiche, dovrà tenere conto anche delle aree geografiche. **(art.77 bis, c.26).**

2.5. con decreto del ministero dell'economia e finanze saranno definiti. **(art.77 bis, c.26):**

- l'indicatore relativo al grado di rigidità dei bilanci;
- l'indicatore relativo al grado di autonomia finanziaria degli enti;
- i valori medi dei due indicatori per fasce demografiche;
- le aree geografiche delle quali dovrà tenersi conto nell'applicazione degli indicatori a decorrere dall'anno 2010;
- le modalità di riparto dell'importo premiale complessivo in base agli indicatori.

2.6. Le classi demografiche per i comuni sono determinate come segue. **(art.77 bis, c.23, lett. b):**

- da 5.001 a 50.000 abitanti
- da 50.001 a 100.000 abitanti;
- oltre 100.000 abitanti.

2.7. le classi demografiche per le province sono determinate come segue. **(art.77 bis, c.23, lett. a):**

- fino a 400.000 abitanti;
- oltre 400.000 abitanti.

3. L'assegnazione a ciascun ente virtuoso dell'importo premiale da escludere dal computo del saldo di competenza mista è determinato in funzione della distanza dal valore medio degli indicatori economico-strutturali di cui ai punti precedenti. **(art.77 bis, c.23).**

3.1. Gli importi sono pubblicati sul sito web www.pattodistabilità.rgs.tesoro.it della ragioneria generale dello Stato. **(art.77 bis, c.26).**

Patto di stabilità interno 2009-2011

ADEMPIMENTI E SCADENZE

Termine non definito dalla legge

- Decreto ministero economia e finanze di definizione del modello di monitoraggio semestrale, del prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente, del modello certificativo finale e delle modalità di trasmissione al ministero dell'economia e finanze, nonché delle indicazioni relative alla comunicazione dello stato di commissariamento per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso per potere usufruire dell'esenzione dagli obblighi del patto di stabilità interno. **(art.77 bis, c.14).**

- Decreto ministero economia e finanze con il quale sono definiti, ai fini dell'assegnazione dell'importo premiale da escludere dal computo del saldo programmatico di competenza mista degli enti virtuosi.**(art.77 bis, c.26):**

- a) l'indicatore relativo al grado di rigidità dei bilanci;
- b) l'indicatore relativo al grado di autonomia finanziaria degli enti;
- c) i valori medi dei due indicatori per fasce demografiche;
- d) le aree geografiche delle quali dovrà tenersi conto nell'applicazione degli indicatori a decorrere dall'anno 2010;
- e) le modalità di riparto dell'importo premiale complessivo in base agli indicatori.

- Decreto ministero interno di definizione del modello di comunicazione, da parte dell'organo di revisione, del mancato rispetto degli obiettivi annuali e delle modalità di trasmissione. **(art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c.701, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

31 DICEMBRE 2008

- Provvedimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per eventuale diversa disciplina da applicare agli enti locali dei rispettivi territori. **(art.77 ter, c.6).**

1 GENNAIO 2009

- (Termine iniziale) Elaborazione, del prospetto dimostrativo dell'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista 2009-2011. (La trasmissione del prospetto al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, è condizionata, nei tempi e nelle modalità, a D.M. da emanare). La mancata trasmissione del prospetto costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. **(art. 77 bis, c.14).**

- (Termine iniziale) Comunicazione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, mediante posta elettronica, da parte degli enti commissariati per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, di non assoggettamento alla disciplina del patto di stabilità interno. (La comunicazione è condizionata, nei tempi e nelle modalità a D.M. da emanare). La mancata comunicazione determina l'assoggettamento al patto di stabilità. **(art.77 bis, c.14).**

30 LUGLIO 2009

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I. Ge. P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a tutto il 1° semestre 2009. **(art.77 bis, c.14).**

30 GENNAIO 2010

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a tutto l'anno 2009. **(art.77 bis, c.14).**

31 GENNAIO 2010

- Verifica, da parte del collegio di Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di competenza mista a tutto l'anno 2009 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e finanze dipartimento ragioneria generale dello stato I.GE.P.A. – ufficio II. **(art.1, c.150, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo modificato dall'art.1, c.701, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

- Presentazione alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile – dell'elenco delle spese

correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate nell'esercizio 2009, finanziate da trasferimenti statali, per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di stabilità interno. **(art. 77bis, c. 7ter, aggiunto dall'art. 2, c. 41, lett. b, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

31 MARZO 2010

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II della certificazione annuale 2009 sul saldo finanziario di competenza mista. La mancata trasmissione entro il termine perentorio costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. **(art.77 bis, c.15).**

- Verifica da parte del collegio dei revisori, del rispetto dell'obiettivo programmatico del saldo finanziario di competenza mista a tutto l'anno 2009. **(art.1, c.32, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.150, legge 23 dicembre 2005, n.266; art.1, c.701, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

30 APRILE 2010

- Riproduzione e nuova trasmissione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II – mediante applicazione web dei modelli sul saldo finanziario di competenza mista relativo all'anno 2009, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 gennaio 2011 sulla base dei dati di preconsuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2009. **(lett. F, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).**

- Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2009, per la verifica da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento dell'obiettivo programmatico 2009. **(lett. B1, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8).**

ESEMPLIFICAZIONE PROSPETTO DA ALLEGARE AL BILANCIO.

ENTRATE/SPESE	COMPETENZA MISTA			
	2007	2009	2010	2011
ENTRATE TITOLO I (competenza)				
ENTRATE TITOLO II (competenza)(1)				
ENTRATE TITOLO III (competenza)				
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)				
SPESE TITOLO I (competenza)(1)				
TOTALE SPESA CORRENTE (B)				
SALDO CORRENTE DI COMPETENZA (A-B)				
ENTRATE TITOLO IV (cassa)(1) :				
Categoria 01				
Categoria 02				
Categoria 03				
Categoria 04				
Categoria 05				
<u>a detrarre:</u>				
Risorse da cessione di azioni di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e risorse da alienazioni di patrimonio immobiliare, destinate a riduzione del debito o investimenti				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE (C)				
SPESE TITOLO II (cassa)(1)	=====	=====	=====	=====
Funzione ... (oppure) Intervento ...				
Funzione ... Intervento ...				
Funzione ... Intervento ...				
Funzione ... Intervento ...				
Funzione ... Intervento ...				
..... 				
<u>a detrarre:</u>				
Concessione di crediti - intervento 10				
TOTALE SPESE C/CAPITALE (D)				
SALDO FINANZIARIO C/CAPITALE DI CASSA (C - D)				
SALDO DI COMPETENZA MISTA (E) [(A - B) + (C - D)]				
SALDO OBIETTIVO 2009 (E + concorso miglioramento)				
SALDO OBIETTIVO 2010 (E + concorso miglioramento)				
SALDO OBIETTIVO 2011 (E + concorso miglioramento)				

(1) Al netto dei trasferimenti statali e relative spese di parte corrente e in conto capitale per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione di stato di emergenza

COMUNI:ESEMPLIFICAZIONE CALCOLO OBIETTIVO 2009

SALDO 2007		SALDO POSITIVO	SALDO NEGATIVO
ENTRATE CORRENTI (Competenza)(1)	(+)	12.000.000	7.000.000
ENTRATE TIT. IV (Cassa) (1)	(+)	4.000.000	1.000.000
Riscossioni crediti	(-)	=	=
Cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali (2)	(-)	=	=
Risorse derivanti da distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società operanti nel settore dei servizi pubblici locali (2)	(-)	=	=
Alienazioni di patrimonio immobiliare (2)	(-)	=	=
ENTRATE FINALI (A)		<u>16.000.000</u>	<u>8.000.000</u>
SPESE TIT .I.(Competenza) (1)	(+)	10.000.000	8.000.000
SPESE TIT .II (Cassa) (1)	(+)	4.000.000	2.000.000
Concessione crediti	(-)	=	=
SPESE FINALI (B)		<u>14.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
SALDO 2007 (A-B)		2.000.000	-2.000.000
CONCORSO MIGLIORAMENTO			
Su saldo finanziario positivo (10%)	(C)	<u>200.000</u>	=
Su saldo finanziario negativo (48%)	(D)	=	<u>960.000</u>
Massimo concorso miglioramento (20% su spese finali)	(E)	=	<u>2.000.000</u>
CONCORSO MIGLIORAMENTO (C e minore fra D e E)		200.000	960.000
SALDO COMPETENZA MISTA 2007		2.000.000	-2.000.000
ConcorsoMiglioramento		-200.000	960.000
OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2009		1.800.000	-1.040.000
<p>(1) Al netto dei trasferimenti statali e relative a spese di parte corrente e in conto capitale per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione di stato di emergenza.</p> <p>(2) Se destinate ad investimenti o alla riduzione del debito</p>			